

Il nuovo volto del Bilancio

La rivoluzione contabile degli OIC e la convergenza
agli IFRS

Perugia, 24 Gennaio 2017, Ore 14:30

Confindustria Umbria

Via Palermo, n. 80/A

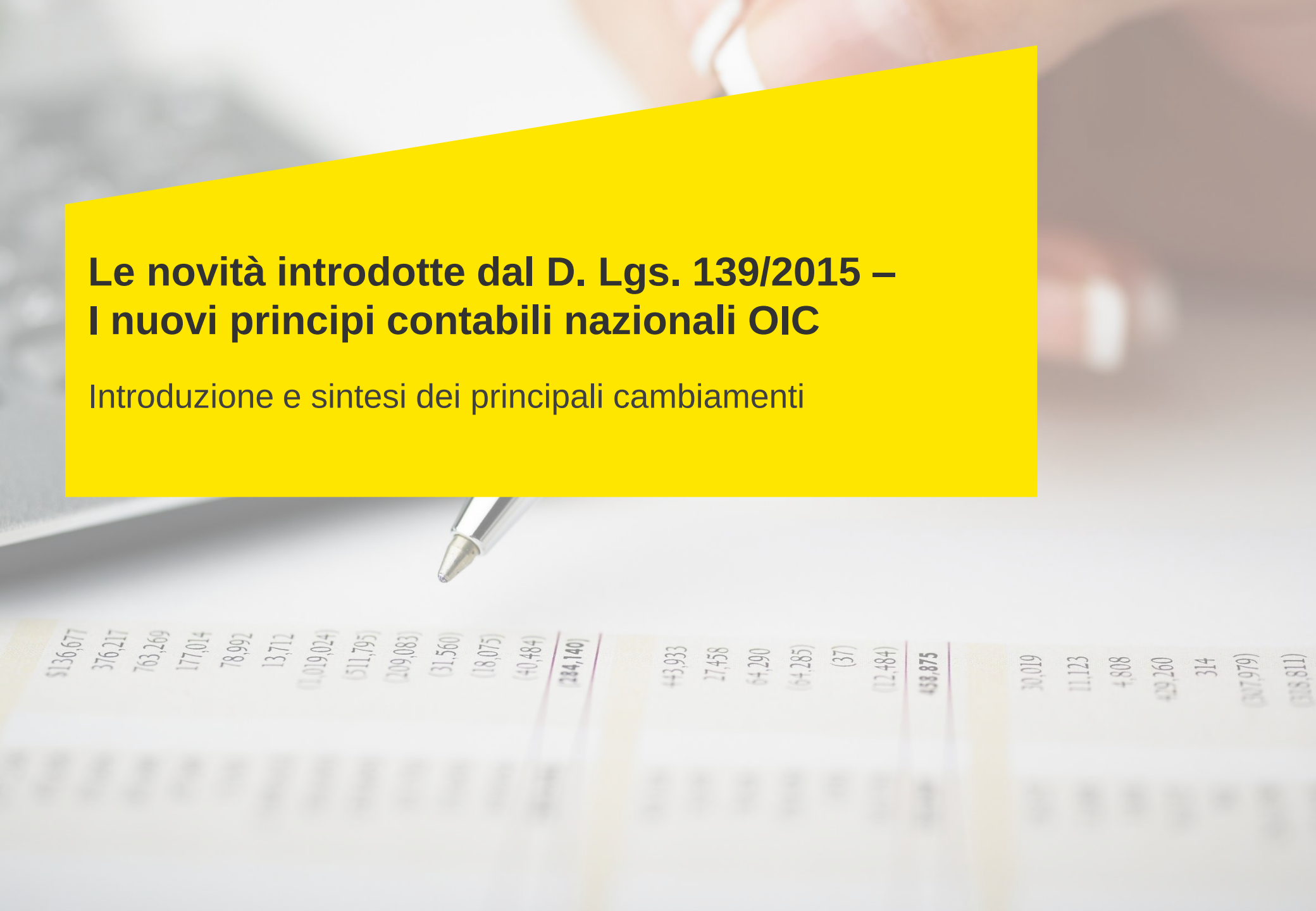


CONFINDUSTRIA UMBRIA



Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC

Introduzione e sintesi dei principali cambiamenti



5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
458,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Sintesi dei principali cambiamenti

Un quadro sinottico delle novità introdotte dal Decreto 139/2015

Introduzione principio della **rilevanza**, sancito dall'art. 2423.
Revisione **principio di prevalenza della sostanza sulla forma**: si elimina il concetto di «funzione economica», troppo soggettivo, per lasciare spazio al concetto di «sostanza dell'operazione o del contratto».

Applicazione retroattiva con rideterminazione degli effetti nei saldi comparativi.

Alcune **modifiche alle voci e criteri di valutazione semplificati**.
Introduzione di semplificazioni per le Micro-Imprese

Incremento delle soglie quantitative al di sotto delle quali non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato, con obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico.
Modifiche ad alcuni criteri di contabilizzazione e rappresentazione



Modifica della rilevazione in contabilità, introduzione dell'**hedge accounting** e della misurazione al **Fair Value** e del **Costo Ammortizzato**.
Ampliamento dell'informativa in tema di strumenti finanziari derivati

Eliminazione dallo SP dei **costi di pubblicità e costi di ricerca**.
Modifica tempo massimo di **ammortamento dell'Avviamento**.
Modifiche al trattamento delle **Azioni Proprie** e delle **Partecipazioni ad Equity**.

Aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico.
Eliminati conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale, pur mantenendo la **disclosure** in Nota Integrativa, arricchita nei contenuti e rinnovata nelle informative.
Eliminate le voci destinate alle partite straordinarie

Introduzione del **Rendiconto finanziario tra i documenti obbligatori di Bilancio** (modificato art. 2423 e introdotto nuovo art. 2425-ter – Rendiconto finanziario).

Cosa significa per un'azienda

- ▶ Comprensione degli impatti e decisioni in merito alla prima applicazione
- ▶ Riesposizione dati per esercizio 2015
- ▶ Impatto nuovi principi sulle transazioni sorte nel 2016
- ▶ Redazione del Bilancio 2016

Cosa significa per un'azienda: gli scenari

1

Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

2

Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

3

Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

Cosa significa per un'azienda

1. Comprensione degli impatti/Decisioni in merito alla prima applicazione

1

Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

- Beneficerà delle informazioni contabili già disponibili (es derivati/costo ammortizzato..)
- Possibilità concreta di allinearsi al reporting package, ma non è obbligatorio

2

Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

- Livello di analisi preliminare deve coprire, oltre alla capogruppo, tutte le società controllate italiane ed estere
- Utilizzo di chek list/ questionari per raccogliere le informazioni
- Valutazione delle modalità di transizione è critica

3

Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

- Livello di analisi preliminare sarà gestito a livello di singola società
- Utilizzo di chek list/ questionari per raccogliere le informazioni
- Valutazione delle modalità di transizione è critica

Cosa significa per un'azienda

2. Riesposizione dati per esercizio 2015

1

Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

- Se i valori dell'attuale reporting package sono pienamente compatibili con i nuovi principi, si dovrà riclassificare il reporting package 2015 secondo i nuovi schemi di bilancio

2

Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

- Dopo aver compreso gli impatti e le modalità di prima applicazione, sarà necessario riclassificare le informazioni contabili del 2015 secondo i nuovi schemi. Questo potrebbe significare solo riclassifiche o anche rettifiche.
- La riesposizione dei saldi 2015 riguarderà il bilancio consolidato, della capogruppo e delle controllate
- Ai fini del consolidato potrebbe essere necessario inserire nell'ERP i nuovi saldi iniziali

3

Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

- La riesposizione dei saldi 2015 riguarderà il bilancio stand alone

Cosa significa per un'azienda

3. impatto nuovi principi sulle transazioni sorte nel 2016

1

Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

- Nell'ipotesi di allineamento al reporting package, si procederà in continuità rispetto a quanto si contabilizza nel reporting package
- Eventuali deviazioni devono essere trattate ex novo

2

Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

- Le transazioni avvenute dal 1 gennaio 2016 non beneficiano di nessuna deroga, quindi è necessario rivedere manuale contabile/istruzioni da mandare alle società del gruppo italiane e/o estere
- Inviare nuovo set di reporting package

3

Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

- Le transazioni avvenute dal 1 gennaio 2016 non beneficiano di nessuna deroga, quindi è necessario rivedere trattamento contabile per alcune transazioni (esempio costo ammortizzato per finanziamenti sorti nel 2016 o derivati sottoscritti nel 2016)

Cosa significa per un'azienda

4. Redazione del Bilancio 2016

1

Società Italiana che già predispone reporting package IFRS

- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario

2

Società Italiana che predispone il bilancio consolidato

- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario

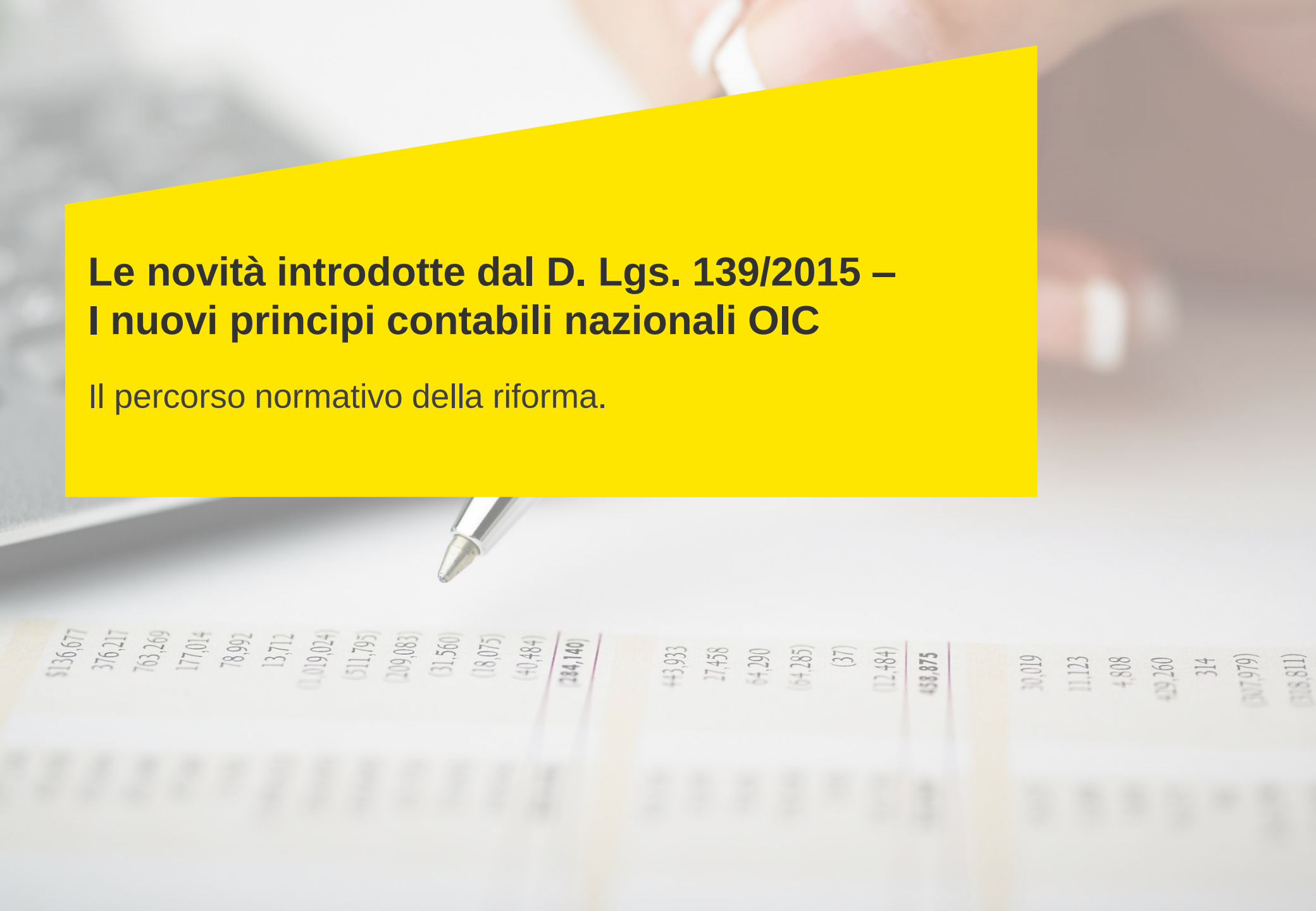
3

Società Italiana che non predispone il bilancio consolidato

- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 – I nuovi principi contabili nazionali OIC

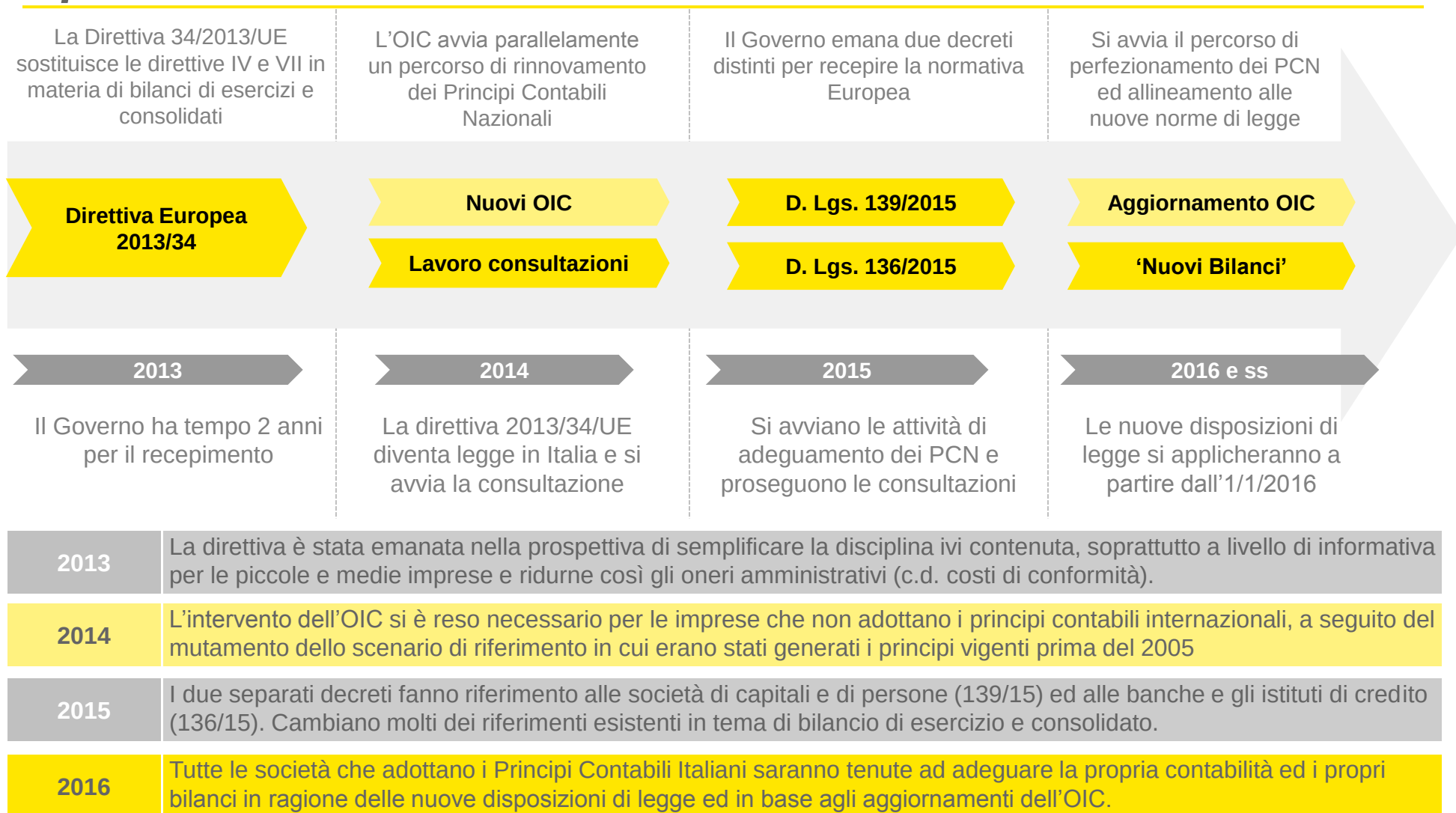
Il percorso normativo della riforma.



5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140
443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
458,875
30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Riferimenti normativi

Il percorso normativo



Riferimenti normativi

La direttiva europea ed il recepimento in Italia



Direttiva UE 2013/34

*Nuove disposizioni normative in tema di
Bilanci d'esercizio e consolidati*

- ▶ Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. 182/19 del 29 giugno 2013
- ▶ **Abrogazione delle precedenti Direttive** in materia contabile 78/660/CEE (IV Direttiva – Bilancio d'esercizio) e 83/349/CEE (VII Direttiva – Bilancio Consolidato)
- ▶ Principali obiettivi perseguiti:
 - **semplificazione**
 - **armonizzazione** contabile a livello europeo e convergenza con i principi contabili internazionali IAS/IFRS
 - **tutela** delle esigenze degli utilizzatori, con l'intento di conservare le informazioni a loro indispensabili



D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle società di capitali



D. Lgs. n. 136 del 18 agosto 2015

Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e altri istituti finanziari

Riferimenti normativi

La struttura del Decreto Legislativo 139/2015

CAPO I

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
TRASPARENZA DEI
PAGAMENTI

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Contenuto Relazione
- Art. 4 – Esenzioni e Regime di equivalenza
- Art. 5 – Pubblicità e sanzioni

- Applicabilità alle imprese dei settori estrattivi e delle aree forestali
- Previsione di obblighi di trasparenza per i pagamenti effettuati vs Governi ed enti pubblici/privati a fronte di concessioni/licenze
- Obbligo di deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali/consolidate sui pagamenti

CAPO II

DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BILANCI
DI ESERCIZIO E
CONSOLIDATI

- Art. 6 – Modifiche al Codice Civile**
- Art. 7 – Modifiche al D. Lgs. n. 127/1991**

- **Disposizioni per allineamento della normativa nazionale in materia di Bilancio a quella contenuta nella Direttiva**
- **I principali cambiamenti saranno illustrati nelle slide successive**

CAPO III

DISPOSIZIONI DI
COORDINAMENTO PER
ALTRI PROVVEDIMENTI
LEGISLATIVI

- Art. 8 – Modifiche al D. Lgs. n. 173/1997
- Art. 9 – Modifiche al D. Lgs. n. 38/2005
- Art. 10 – Modifiche al D. Lgs. n. 39/2010

- Adeguamento della disciplina di settore delle imprese assicurative (eliminazione conti d'ordine; modifiche ai criteri di valutazione)
- Inclusione di ulteriori soggetti sotto l'obbligo di redazione del bilancio secondo IAS/IFRS
- Ampliamento della nozione e del contenuto del giudizio di coerenza del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti

- Art. 11 – Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

- Esonero delle finanze pubbliche per gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
- Entrata in vigore delle disposizioni a partire dagli esercizi con inizio 1° gennaio 2016

Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2015 e si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dall'1.1.2016

Riferimenti normativi

Imprese rientranti nel perimetro della riforma



Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a., S.r.l)



Società di persone, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, **se i soci, diretti o indiretti, sono rappresentati da società di capitali**

<i>Nuovi criteri di classificazione sulla base di soglie quantitative*</i>	Microimprese	Piccole Imprese	Medie/ Grandi Imprese
Totale Stato Patrimoniale	fino a 175.000 €	fino a 4.400.000 €	oltre 4.400.000 €
Ricavi netti da vendite/prestazioni	fino 350.000 €	fino a 8.800.000 €	oltre 8.800.000 €
Numero medio dipendenti	fino a 10 unità	fino a 50 unità	oltre 50

* Rientrano in ognuna delle categorie di cui sopra le società che alla data di chiusura dell'esercizio soddisfano almeno **due dei tre criteri stabiliti**

Le novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 ed i nuovi principi contabili dell'OIC

Le Principali novità introdotte dal D.lgs 139/2015.

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
458,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Aggiornamento principi contabili nazionali

Quadro principi in revisione

Principio Contabile	Tematica
OIC 15	Crediti
OIC 19	Debiti
OIC 16	Immobilizzazioni materiali
OIC 24	Immobilizzazioni immateriali
OIC 9	Svalutazione per perdite durevoli
OIC 29	Cambiamento principi contabili, correzione errori, eventi successivi
OIC 31	Fondi rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto
OIC 32	Strumenti finanziari derivati
OIC 10,12,14,18	Rendiconto finanziario, Schemi di bilancio, Disponibilità liquide, Ratei e risconti
OIC 17,20,21,28	Consolidato e PN, Titoli, Partecipazioni, Patrimonio netto
OIC 13,23	Rimanenze, Lavori in Corso
OIC 25,26	Imposte sul reddito, Operaz. in valuta
OIC 11	Framework

Sintesi dei principali cambiamenti

1. *Postulati di Bilancio*

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Principio della rilevanza	La disciplina del codice civile non menziona espressamente un principio generale di rilevanza, declinandolo però in termini applicativi per alcune fattispecie	Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti
 Principio della sostanza (sulla forma)	La valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato	La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto

- ▶ Regola generale dovrebbe essere indicata nell'OIC 11
- ▶ Principio della rilevanza e della sostanza declinati nei singoli principi afferenti le specifiche tematiche/voci di bilancio

Sintesi dei principali cambiamenti

2. Strumenti finanziari (Derivati)

- ▶ Definizioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, attività/passività finanziaria
- ▶ Ambito di applicazione ed esclusioni
- ▶ Regole per la rilevazione degli strumenti finanziari derivati
 - ▶ *rilevazione iniziale al fair value*
 - ▶ *variazione di valore*
 1. *regola generale: a **conto economico***
 2. *trattamento alternativo, ove applicabile: **hedge accounting***
 - ▶ *hedge accounting: fair value hedge & cash flow hedge*
 - ▶ *hedge accounting: criteri di ammissibilità*
 - ▶ *scorporo dei derivati incorporati*
 - ▶ *relazioni di copertura semplici*

Sintesi dei principali cambiamenti

2. Crediti, Debiti

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Costo ammortizzato	Assenza di riferimenti	Espresso richiamo ai principi contabili internazionali (IAS 39)
 Valutazione al Costo Ammortizzato	Valutazione delle poste di bilancio di riferimento non prevede il criterio del costo ammortizzato	Introduzione del metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti tenuto conto del fattore temporale e, per i crediti, del presumibile valore di realizzo. Esonero facoltativo per le piccole società.

Sintesi dei principali cambiamenti

2. *Titoli*

- ▶ Ambito di applicazione: titoli di debito
- ▶ Metodo di valutazione:
 - ▶ Titoli immobilizzati >> costo ammortizzato (con svalutazione per perdite durevoli di valore)
 - ▶ Titoli circolante >> minore tra costo (=costo ammortizzato) e valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato
- ▶ Definizione del valore desumibile dall'andamento di mercato

Sintesi dei principali cambiamenti

2. Partecipazioni

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Partecipazioni equity method	Il Codice civile fa riferimento solo all'ultimo bilancio per la determinazione della frazione di Patrimonio Netto nel calcolo della differenza iniziale tra costo di acquisto della partecipazione e frazione Patrimonio Netto	Il Codice civile introduce la data di acquisizione della partecipazione come data di riferimento (in aggiunta ad ultimo bilancio approvato)
 Azioni Proprie	Iscritte nell'attivo con contestuale iscrizione di una riserva vincolata nel patrimonio netto	Portate a diretta riduzione del patrimonio netto . Anche le differenze da annullamento e realizzo di azioni proprie transitano a patrimonio netto

- ▶ OIC 21 per partecipazioni valutate al costo
 - ▶ Classificazione partecipazioni in JV
 - ▶ No dividendi per maturazione

Sintesi dei principali cambiamenti

3. Immobilizzazioni immateriali

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Costi di Ricerca e Pubblicità	Iscrivibili nell'attivo (assieme ai costi di sviluppo) al sussistere di determinati requisiti	Eliminati dallo schema di bilancio, occorre di norma «spesarli» nell'esercizio. In specifiche circostanze possono essere capitalizzati tra i costi di impianto, ampliamento e sviluppo
 Ammortamento costi sviluppo	Se iscritti nell'attivo sono ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni	Sono ammortizzati lungo la loro vita utile ; se non stimabile, entro comunque 5 anni
 Ammortamento Avviamento	Sistematicamente entro un periodo di cinque anni ma è consentito anche un periodo superiore (ed in ogni caso entro 20 anni)	Ammortizzato secondo la sua vita utile ; se la stima della vita utile non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a 10 anni (in ogni caso «cap» a 20 anni da OIC 24)

Sintesi dei principali cambiamenti

4. Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Componenti straordinarie	Tali componenti venivano incluse nella sezione E (voci E21/E22) del Conto Economico sulla base di quanto anche previsto dal principio OIC 12	Eliminate voci E21/E22, ma prevista informativa in nota integrativa (indicazione dell'importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali)
 Conti d'ordine	In calce allo Stato Patrimoniale sulla base di quanto esplicitato nell'art. 2424, comma 3 del Codice Civile e nel principio OIC 12	Eliminati dallo Stato Patrimoniale i conti d'ordine. La relativa informativa è fornita nella nota integrativa

Sintesi dei principali cambiamenti

4. Informativa e Schemi di Bilancio

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Saldi verso imprese cd. «sorelle»	Non previste voci «ad hoc» nello schema di bilancio	Introdotte voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico
 Eventi successivi	Duplicazione: in relazione sulla gestione secondo codice civile (art. 2428 , comma 5) ed in nota integrativa secondo quanto disposto dall'OIC 12	La natura e gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio devono essere inseriti in nota integrativa così come la proposta di destinazione degli utili (o di copertura delle perdite)
 Struttura Nota Integrativa	Non presente una regola prescrittiva	Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei prospetti di bilancio

Sintesi dei principali cambiamenti

5. Rendiconto Finanziario

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Predisposizione Rendiconto Finanziario	Raccomandato dai principi contabili, non previsto dal Codice civile	Obbligatorio per legge; inserito fra gli schemi obbligatori nell'art. 2423 comma 1
 Contenuti del Rendiconto Finanziario	Non disciplinati dal Codice civile	Indicazione degli obiettivi del rendiconto finanziario

Sintesi dei principali cambiamenti

6. Bilancio Consolidato

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Obblighi di redazione del bilancio consolidato	Obbligo di redazione del bilancio consolidato sulla base di soglie quantitative (e per tutti i casi in cui la controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in Borsa)	Incremento delle soglie quantitative ma obbligo esteso a tutti gli enti di interesse pubblico (di cui all'art.16 del D. Lgs. 39/2010)
 Casi di esclusione dal consolidamento	Possibilità di esclusione di imprese controllate nei casi in cui non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni	Maggiore rigidità nei casi di esclusione (soli casi eccezionali)
 Consolidamento delle partecipazioni	Eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento senza riferimento alla data di acquisizione della stessa	Introduzione del richiamo alla data di acquisizione della partecipazione ai fini dell'eliminazione di quest'ultima in sede di primo consolidamento

Sintesi dei principali cambiamenti

6. Bilancio Consolidato

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Disavanzo di consolidamento	La differenza residua dopo l'allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile , in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima	La differenza residua dopo l'allocazione sulle attività e passività è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato

Sintesi dei principali cambiamenti

7. Bilancio in forma abbreviata e microimprese

Tema	Precedente impostazione 	Nuova impostazione 
 Bilancio in forma abbreviata	Disciplina prevista dall'art. 2435-bis del codice civile con previsione di alcune semplificazioni rispetto al bilancio ordinario	Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario. Alcune modifiche alle voci (per coerenza interna) e criteri di valutazione semplificati per alcune voci di bilancio (es.: no costo ammortizzato)
 Semplificazioni per le Microimprese	Categoria non prevista dalla precedente normativa	Introduzione della nuova categoria di micro-imprese . Possibilità di esenzione dalla redazione di nota integrativa e relazione sulla gestione qualora alcune informazioni vengano riportate in calce allo stato patrimoniale

Sintesi dei principali cambiamenti

8. *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: la norma*



Decorrenza

Le nuove disposizioni **si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016**

Le disposizioni transitorie prevedono che:

Costo ammortizzato

Facoltà di non applicarlo alle componenti delle voci riferite alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (crediti, debiti e titoli immobilizzati)

Ammortamento avviamento

Facoltà di non applicare le nuove regole alle componenti delle voci che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio

Resta quindi da definire come dovranno essere trattati tutti gli altri cambiamenti di principio in considerazione delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/15

Riformulazione dell'OIC 29 per la definizione del trattamento della prima applicazione dei nuovi principi (ex lege ed ex nuovi OIC)

Sintesi dei principali cambiamenti

8. *Prima Applicazione delle nuove disposizioni: i principi*

- ▶ Regole di FTA specifiche sono disciplinate in ogni singolo principio
 - ▶ modifiche con applicazione retroattiva (generalmente quelle che discendono dal recepimento della norma di legge, salvo le regole speciali di FTA ivi disciplinate)
 - ▶ modifiche con applicazione prospettica (generalmente quelle modifiche apportate che non derivano espressamente da una modifica di legge)
- ▶ Riformulazione dell'OIC 29 per la definizione della regola generale per trattare i cambiamenti di principio e come applicare le regole di FTA

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

I nuovi schemi di bilancio

5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	453,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Schemi di bilancio (ordinario)

Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo

IV Direttiva		Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016	
B)	Immobilizzazioni	B)	Immobilizzazioni
I	Immobilizzazioni immateriali	I	Immobilizzazioni immateriali
2)	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	2)	costi di ricerca , di sviluppo e di pubblicità ;
III	Immobilizzazioni finanziarie	III	Immobilizzazioni finanziarie
1)	partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti;	1)	partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti;
	d) altre imprese;		d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
2)	crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti;	2)	d-bis) altre imprese; crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti;
	d) verso altri;		d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
3)	altri titoli;		d-bis) verso altri;
4)	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.	3)	altri titoli;
		4)	strumenti finanziari derivati attivi

con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

Schemi di bilancio (ordinario)

Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo (cont.)

IV Direttiva		Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016	
C)	Attivo circolante	C)	Attivo circolante
II	Crediti	II	Crediti
...	...	...	...
4-bis)	crediti tributari	5)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4-ter)	imposte anticipate	5-bis)	crediti tributari
5)	verso altri	5-ter)	imposte anticipate
		5-quater)	verso altri
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1)	partecipazioni in imprese controllate	1)	partecipazioni in imprese controllate
...	...	...	...
		3-bis)	partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5)	azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo	5)	strumenti finanziari derivati attivi
D)	Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti	D)	Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti

Schemi di bilancio (ordinario) – cont.

Principali novità: Stato Patrimoniale Passivo

IV Direttiva		Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016	
A)	Patrimonio netto	A)	Patrimonio netto
VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio	VI	Altre riserve, distintamente indicate
VII	Altre riserve, distintamente indicate	VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
		X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
B)	Fondi per rischi ed oneri	B)	Fondi per rischi ed oneri
3)	altri	3)	strumenti finanziari derivati passivi
		4)	altri
D)	Debiti	D)	Debiti
1)	obbligazioni	1)	obbligazioni
...	...	...	...
		11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
14)	altri debiti	14)	altri debiti
E)	Ratei e risconti , con separata indicazione dell'aggio su prestiti	E)	Ratei e risconti , con separata indicazione dell'aggio su prestiti

Schemi di bilancio (ordinario) – cont.

Principali novità: Conto Economico

IV Direttiva	Direttiva 34/2013 - D.lgs.139/2015 - OIC 2016
C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ... d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17-bis) utili e perdite su cambi Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) rivalutazioni a) di partecipazioni ... 19) svalutazioni a) di partecipazioni ... c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18 - 19) E) Proventi e oneri straordinari 20) proventi 20) plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) 21) oneri 21) minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) 21) imposte relative a esercizi precedenti Totale delle partite straordinarie Risultato prima delle imposte 22) imposte sul reddito dell'esercizio 23) utile (perdita) dell'esercizio	C) Proventi e oneri finanziari 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime 16) altri proventi finanziari a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime ... d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti 17-bis) utili e perdite su cambi Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis) D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 18) rivalutazioni a) di partecipazioni ... d) di strumenti finanziari derivati 19) svalutazioni a) di partecipazioni ... c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Totale delle rettifiche (18 - 19) Risultato prima delle imposte 20) imposte sul reddito dell'esercizio 21) utile (perdita) dell'esercizio a) Imposte correnti b) Imposte esercizi precedenti c) Imposte differite anticipate d) (Proventi da consolidato fiscale)

Eliminazione componenti straordinarie

Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda

voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014)	OIC 12 (2016)
Oneri di ristrutturazione aziendale	Dipende da natura
Ristrutturazione del debito	C16 d)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie	A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati	C 15) / C16 b) / C 17)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo	A5 / B14
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni	A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito	A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria	Dipende da natura

Eliminazione componenti straordinarie – cont.

Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa

voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014)	OIC 12 (2016)
Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie.	Dipende, ma i relativi rimborsi sono in A5
Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari)	Dipende, ma i relativi rimborsi sono in A5
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali	A5 / B14
Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell'impresa	Dipende da natura
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria	A5 / B14
Indennità varie per rotture di contratti.	A5 / B14

Eliminazione componenti straordinarie – cont.

Imposte esercizi precedenti

Vecchia impostazione	OIC 12 (2016)
Nessuna distinzione tra imposte dirette ed indirette Iscritte alla voce E21 (oneri straordinari), in apposita sottovoce, tutte le imposte (dirette ed indirette) compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi). Nell'esercizio di definizione del contenzioso o dell'accertamento, se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto all'ammontare dovuto, la differenza è imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte relative a esercizi precedenti; in caso contrario, l'eventuale eccedenza è imputata nei proventi straordinari.	Distinzione tra imposte dirette ed indirette <u>Imposte dirette</u> Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate. <u>Imposte indirette</u> Gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi) sono classificati in B14. La differenza derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo è classificata in A5 (se positiva) o in B14 (se negativa).

Eliminazione componenti straordinarie – cont.

Altre componenti: norma di «chiusura»

- ▶ Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui l'OIC 12 non identifica ex ante una classificazione specifica è il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi **della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo**, che deve individuare la corretta classificazione.

Informativa in nota integrativa

Principali novità in relazione alla rappresentazione delle voci in bilancio

► Informativa sugli effetti rilevanti

Le società devono illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a principio di (ir)rilevanza ex. art. 2423, comma 3.

► Informativa sui ricavi e costi eccezionali

Ricavi e costi straordinari



Ricavi e costi eccezionali

L'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico normalizzato dell'impresa

Informativa in nota integrativa – cont.

Principali novità in relazione alla rappresentazione delle voci in bilancio

► Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La nota integrativa deve riportare l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate con distinta indicazione per:

- a) impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,
- b) impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime

► Struttura nota integrativa

La nota integrativa deve presentare le voci nell'ordine presentato negli schemi di bilancio

Informativa in nota integrativa – cont.

Altre

- ▶ Precisazioni sui rapporti con amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria
- ▶ Informazioni su warrants ed opzioni
- ▶ La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**
- ▶ Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande e più piccolo di imprese
- ▶ Indicazione della proposta di destinazione dell'utile
- ▶ Movimenti delle immobilizzazioni (nel consolidato)

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

Rilevazione di crediti e debiti al costo ammortizzato

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
458,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Rilevazione iniziale

- ▶ Costo ammortizzato ed attualizzazione
- ▶ Valore presumibile di realizzo
- ▶ Ambito di applicazione

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Ambito di applicazione

- ▶ A quale tipologia di crediti/debiti? $\Rightarrow$ sia **commerciali** che **finanziari**, tuttavia gli impatti possono essere differenti e non sempre significativi ai fini della determinazione del valore (presumibile di realizzo) dei crediti o del valore dei debiti.
- ▶ Presunzione di irrilevanza di effetti se: a) i crediti/debiti sono a breve termine (< 12 mesi) e/o b) costi di transazione, commissioni e altre differenze tra valore iniziale ed a scadenza non sono significativi

Esenzioni

Le piccole imprese (art. 2435-bis e -ter del c.c.) possono continuare a valutare crediti e debiti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e valore nominale senza applicare il costo ammortizzato

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Rilevazione iniziale costo ammortizzaro

- ▶ Nel determinare i flussi finanziari da utilizzare per il calcolo del tasso di interesse effettivo («**TIE**») si tengono in considerazione tutti i termini contrattuali della transazione che ha originato il credito o il debito, incluse le scadenze previste di incasso e pagamento (nonché la probabilità di anticipazioni se previste contrattualmente) e la natura dei flussi finanziari (capitale o interessi)
- ▶ Nel calcolo del **TIE** di norma non sono ricomprese le perdite su crediti futuri

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Rilevazione iniziale: con attualizzazione

Il valore di iscrizione iniziale («**VI**») sarà dato da:

Tasso Contrattuale non significativamente ≠ Tasso Mercato	Tasso Contrattuale significativamente ≠ Tasso Mercato
non attualizzo	attualizzo
$VI = VC \pm \text{costi di transazione}$	$VI = VA \pm \text{costi di transazione}$

con VC = valore contrattuale del credito o del debito

con VA = la somma dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito o dal debito attualizzati al Tasso Mercato.

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Rilevazione iniziale: con attualizzazione – cont.

Componente derivante da attualizzazione

Crediti/debiti commerciali

la componente determinata come differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore a termine **va rilevata come provento/onere finanziario lungo la durata del credito/debito** utilizzando il criterio del TIE

Crediti/debiti finanziari

la componente determinata come differenza tra disponibilità liquide erogate/ricevute e valore dei flussi finanziari futuri (tenuto conto dell'attualizzazione) **va rilevata come provento/onere finanziario nell'esercizio salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura**

Rilevazione dei crediti e dei debiti

Valutazione successiva

Il procedimento:

1	partire dal valore iniziale del credito o del debito
2	aggiungere l'ammontare degli interessi determinati secondo il criterio del tasso di interesse effettivo (che tengono conto della ripartizione sistematica della differenza tra valore di rilevazione iniziale e valore a scadenza)
3	sottrarre gli incassi/pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo
4	(per i crediti) sottrarre le svalutazioni al valore di presumibile realizzo e le perdite su crediti

- Eventuali modifiche alla stima dei flussi attesi devono essere riflesse nel calcolo.
- Il **TIE** determinato in sede di rilevazione iniziale non è successivamente ricalcolato ed è applicato fino all'estinzione del credito (eccezione: tasso nominale variabile e parametrato al mercato)

Esemplificazioni



Costo ammortizzato

Esempio 1 finanziamento passivo

DATI		
C	Importo finanziamento	1.000
n	Numero rate	1
ia	Tasso nominale annuo*	1%
dc	Up-front fee	0
ct	Costi advisor	50
ie	Tasso interesse effettivo	2,1%
im	Tasso interesse mercato	1,2%

- * in assenza di altre commissioni o differenze (dc) il tasso complessivo desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso nominale

Costo ammortizzato

Esempio 1 finanziamento passivo

SVOLGIMENTO

Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP
	a	b = a x ie	c	d = b - c	e = R - c	f = a + d - e
1	950*	19,6	10,0	9,6	0	960
2	960	19,8	10,0	9,8	0	969
3	969	20,0	10,0	10,0	0	979
4	979	20,2	10,0	10,2	0	990
5	990	20,4	10,0	10,4	1.000	0
tot.				50,0	1.000	

* valore iniziale all'anno 1 è pari a: $C - (dc + ct) = 1.000 - 0 - 50$

Costo ammortizzato e attualizzazione

Esempio 2 finanziamento passivo

DATI		
C	Importo finanziamento	1.000
n	Numero rate	1
ia	Tasso nominale annuo*	1% ←
dc	Up-front fee	0
ct	Costi advisor	50
ie	Tasso interesse effettivo	6,4%
im	Tasso interesse mercato	5% ←

- ▶ * in assenza di altre commissioni o differenze (dc) il tasso complessivo desumibile dalle condizioni contrattuali coincide con il tasso nominale

Costo ammortizzato ed attualizzazione

Esempio 2 finanziamento passivo

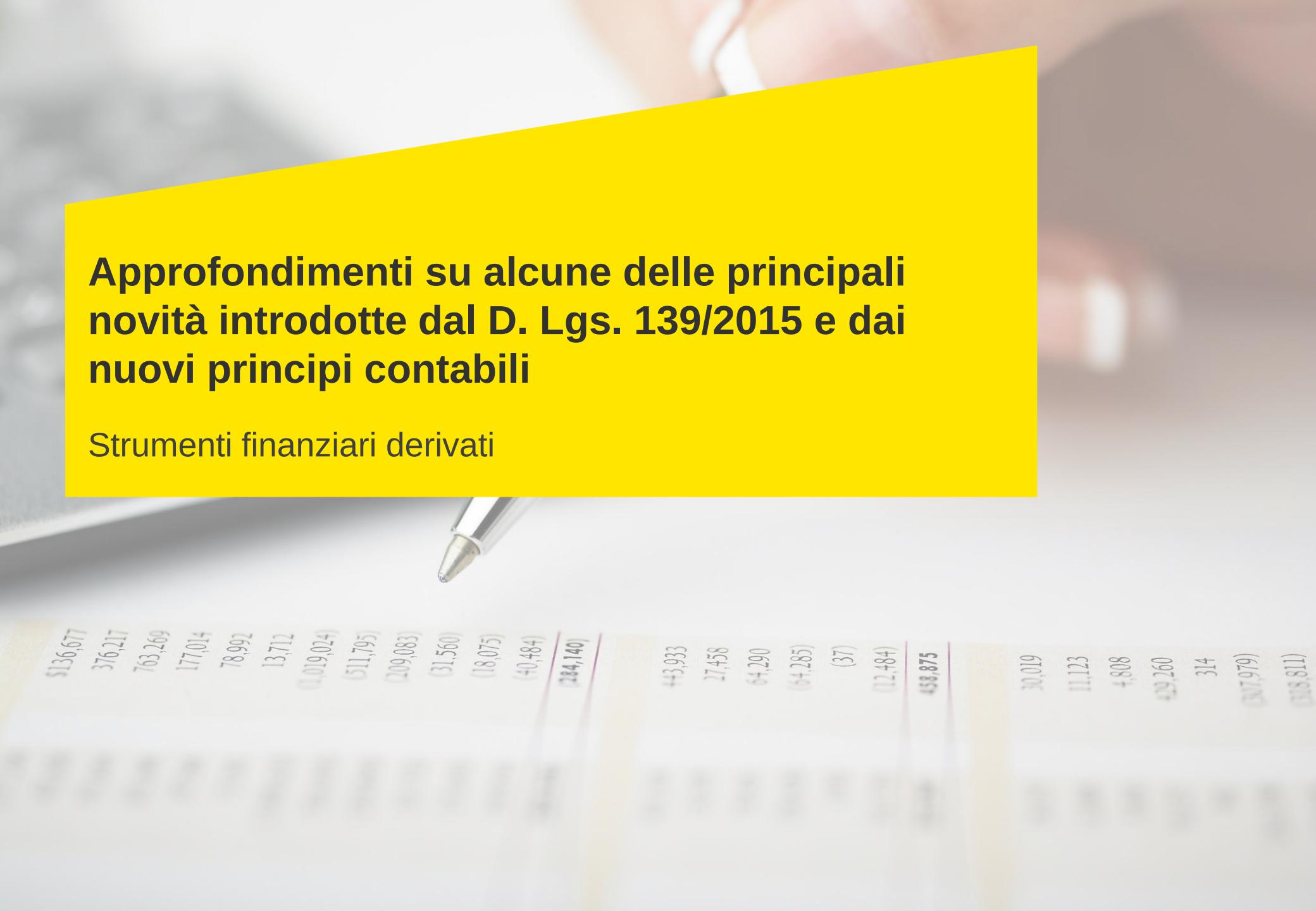
SVOLGIMENTO°

Anno	Valore iniziale SP	Oneri finanziari a CE (ie)	Interessi pagati con la rata/cedola	Differenza a CE	Quota capitale rimborsata	Valore finale SP
	a	b = a x ie	c	d = b - c	e = R - c	f = a + d - e
1	777*	49	10	39	0	816
2	816	52	10	42	0	858
3	858	54	10	44	0	902
4	902	57	10	47	0	950
5	950	60	10	50	1.000	0
tot.				223	1.000	

* valore iniziale all'anno 1 è pari a: $VI = VA - (ct) = 827 - (50) = 777$ ° NB. Lo «svolgimento» non esplicita gli effetti della rilevazione della differenza tra disponibilità liquide ricevute e valore dei flussi finanziari (tenendo conto dell'attualizzazione) al momento della rilevazione iniziale. Tale differenza andrebbe rilevata in bilancio come descritto a pag.53.

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

Strumenti finanziari derivati



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	453,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Introduzione e quadro normativo



- ▶ L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha presentato il nuovo Principio Contabile relativo agli strumenti finanziari derivati (**OIC 32**), che dovrà essere recepito a partire dal **1 gennaio 2016** dalle società che redigono il Bilancio in conformità con le disposizioni del Codice Civile



- ▶ L'obiettivo della presente sezione è quello di fornire una panoramica delle principali modifiche introdotte dal nuovo Principio Contabile in materia di strumenti finanziari derivati

PRINCIPALI
NOVITA'



1

Introduzione dell'obbligo di rilevazione in bilancio al fair value degli strumenti derivati.

2

Definizione di un set di regole e requisiti per la contabilizzazione delle operazioni di copertura

Definizioni

Ai sensi dell'**articolo 2426 comma 2** del Codice Civile, si rimanda a quanto descritto nei **Principi Contabili internazionali** adottati dall'Unione Europea per le definizioni di:

DERIVATO

Strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

- ▶ *il suo valore iniziale varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso (detto 'sottostante' o 'underlying')*
- ▶ *richiede un investimento netto iniziale nullo o minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti, da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato*
- ▶ *è regolato ad una data futura*

Gli strumenti che rientrano nell'ambito della definizione di strumento finanziario derivato possono essere suddivisi in derivati finanziari e derivati creditizi

- ▶ **Contratti a termine**
- ▶ **Opzioni**
- ▶ **Swap**

**DERIVATI
FINANZIARI**

- ▶ **Credit Default Swap**
- ▶ **Credit Spread/Option**
- ▶ **Total Rate of Return Swap**

**DERIVATI
CREDITIZI**

Strumenti finanziari derivati

Rilevazione in bilancio – Stato Patrimoniale



- In base a quanto previsto dall'articolo 2426 comma 1) del Codice Civile, *‘gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al **fair value**’*

I derivati sono valutati al *fair value* sia alla data di rilevazione iniziale, i.e. quando la società diviene parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, sia ad ogni data di chiusura del bilancio.

Il Codice Civile ha altresì definito specifiche voci di Stato Patrimoniale per la rilevazione contabile degli strumenti derivati

TIPOLOGIA STRUMENTI	FAIR VALUE POSITIVO	FAIR VALUE NEGATIVO
Derivati a copertura di titoli/crediti iscritti nelle Immobilizzazioni, di passività classificate <u>oltre</u> l'esercizio successivo	Immobilizzazioni Finanziarie Voce B) III 4) 'Strumenti finanziari derivati attivi'	Fondi per Rischi e Oneri Voce B) 3) 'Strumenti finanziari derivati passivi'
Derivati a copertura di operazioni programmate, di impegni, di attività/passività classificate <u>entro</u> l'esercizio successivo	Attività che non costituiscono Immobilizzazioni Voce C) III 5) 'Strumenti finanziari derivati attivi'	
Derivati speculativi o trattati contabilmente come non di copertura	Attività che non costituiscono Immobilizzazioni Voce C) III 5) 'Strumenti finanziari derivati attivi'	

Strumenti finanziari derivati

Rilevazione in bilancio – Variazioni di valore

REGOLA GENERALE

Secondo il Codice Civile le variazioni intercorse nel valore di iscrizione degli strumenti derivati (i.e. *fair value*) rispetto all'esercizio precedente devono essere riconosciute in contropartita nel **Conto Economico** nella sezione D) 'Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie' nelle voci:

- ▶ D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati
- ▶ D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati

TRATTAMENTO ALTERNATIVO FACOLTATIVO

In caso di **operazioni di copertura** la società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo.

In questo caso le voci di bilancio in cui riconoscere le variazioni di *fair value* intercorse differiscono a seconda della tipologia di copertura

- ▶ **Copertura di fair value:** le variazioni di valore sono imputate a **Conto Economico** alle stesse voci di cui alla **Regola Generale**
- ▶ **Copertura di flussi finanziari:** le variazioni di valore sono riconosciute nel **Patrimonio Netto** nella voce
A) VII – riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Contratti ibridi e derivati incorporati

Rilevazione in bilancio

1

CONTRATTO IBRIDO E DERIVATO INCORPORATO

Un **contratto ibrido** è un contratto composto da uno strumento finanziario derivato (**derivato incorporato**) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato).

Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero luogo se non fosse stata presente la componente derivativa.

2

SEPARAZIONE DEI DERIVATI INCORPORATI

Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato separatamente come uno strumento finanziario derivato esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali e **se e solo se** si verificano le seguenti condizioni:

- ▶ le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato **non sono strettamente correlati** alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario
- ▶ lo strumento incorporato soddisfa tutti i requisiti per **essere definito uno strumento derivato**.

3

VALUTAZIONE

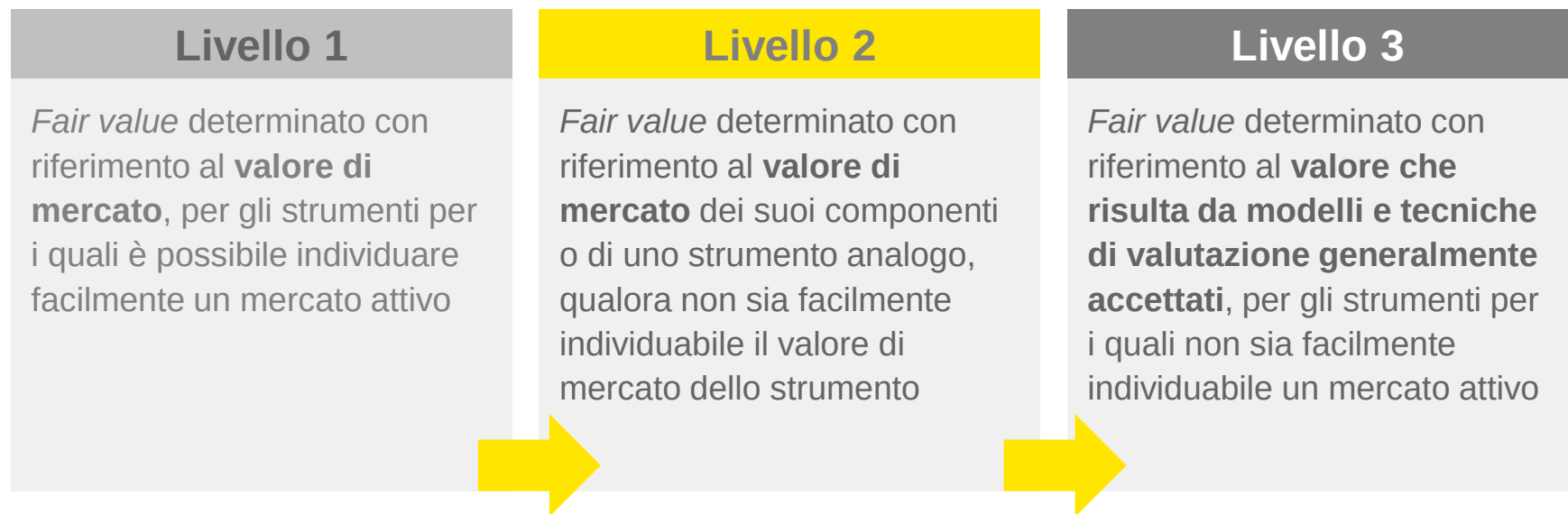
Il derivato scorporato è valutato al **fair value** sia alla data di scorporo che ad ogni data di chiusura. Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il **fair value** del derivato incorporato è attribuito al contratto primario, che è valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto. Se la società non è in grado di determinare in modo attendibile il **fair value** del derivato incorporato, determina il **fair value** come differenza tra il **fair value** dello strumento ibrido e il **fair value** del contratto primario.

Valutazione di strumenti finanziari derivati

Fair Value

Il ***fair value***: è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Il ***fair value*** ai sensi dell' art. 2426 comma 4) del Codice Civile può essere suddiviso in tre livelli:



La società deve valutare il ***fair value*** massimizzando l'utilizzo di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'utilizzo di parametri non osservabili secondo la gerarchia di ***fair value*** sopra descritta

Trattamento contabile di copertura

Tipologie di copertura e di rischi

La società ha la facoltà di applicare un trattamento contabile alternativo, scegliendo di designare una relazione di copertura tra uno o più strumenti di copertura e uno o più elementi coperti. Le relazioni di copertura sono di due tipi:

Coperture di *fair value*

Coperture di *fair value* (OIC 32, paragrafi 74-82): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili

Coperture di flussi finanziari

Coperture di flussi finanziari (OIC 32, paragrafi 83-92): si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

Tipologie di rischi per i quali è ammessa la contabilizzazione di copertura

1

Rischio di interesse

Ad esempio di un debito rilevato al costo ammortizzato

2

Rischio di cambio

Ad esempio su un acquisto futuro altamente probabile in valuta estera

3

Rischio di prezzo

Ad esempio di una merce in magazzino o di una vendita futura altamente probabile

4

Rischio di credito

Di una controparte ma ad esclusione del rischio di credito proprio della società

Trattamento contabile di copertura

Requisiti per l'applicabilità

1

La relazione di copertura consiste **solo** di strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili

2

Ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 11 bis del Codice Civile, ***'si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura'***

3

All'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e **documentazione formale** della relazione di copertura, degli obiettivi nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere: l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come si valuta se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia

4

La relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti **requisiti di efficacia** della copertura:

- vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura
- l'effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, se il rischio di credito è il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico
- viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Tale calcolo deve essere tale da non determinare ex ante inefficacia della copertura

Trattamento contabile di copertura

Strumenti di copertura ammissibili

Strumento di copertura

In generale, uno strumento finanziario derivato deve essere **designato come strumento di copertura nella sua interezza**. Non è infatti consentito suddividere il fair value in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.



ECCEZIONI: possono essere designati come strumenti di **copertura...**

- ▶ il solo **valore intrinseco** del fair value di un'opzione acquistata
- ▶ il solo **elemento spot** di un contratto forward
- ▶ una **quota dell'intero strumento di copertura**, quale ad esempio il 50% del nozionale. La restante quota rappresenta uno strumento finanziario derivato non di copertura.



NON è ammissibile come strumento di copertura...

...un'opzione (*put o call*) **venduta**, o una **combinazione** di strumenti finanziari **derivati** che abbiano lo stesso effetto di un'opzione **venduta non è ammissibile** come strumento di copertura a meno che non sia designata a compensazione di un'opzione (*put o call*) acquistata. Ad esempio: un *floor* venduto non è ammissibile come strumento di copertura, ma lo è un *collar* (*cap* acquistato + *floor* venduto)

Trattamento contabile di copertura

Elementi coperti ammissibili

Elemento coperto

Sono **ammissibili come elementi coperti**, anche raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti:

- ▶ attività e passività iscritte in bilancio
- ▶ impegni irrevocabili
- ▶ operazioni programmate purché altamente probabili

Possono inoltre essere designati come **elementi coperti...**

- ▶ **una parte** del *fair value* o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
 - alle variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente
 - a uno o più flussi finanziari contrattuali
 - ad una parte determinata dell'importo dell'elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto
- ▶ un'**esposizione aggregata**, ossia una combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato (al contrario di quanto riportato in IAS 39 ed in accordo con IFRS 9)
- ▶ posizioni nette, purché supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio. Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve designare tutto il gruppo di elementi.

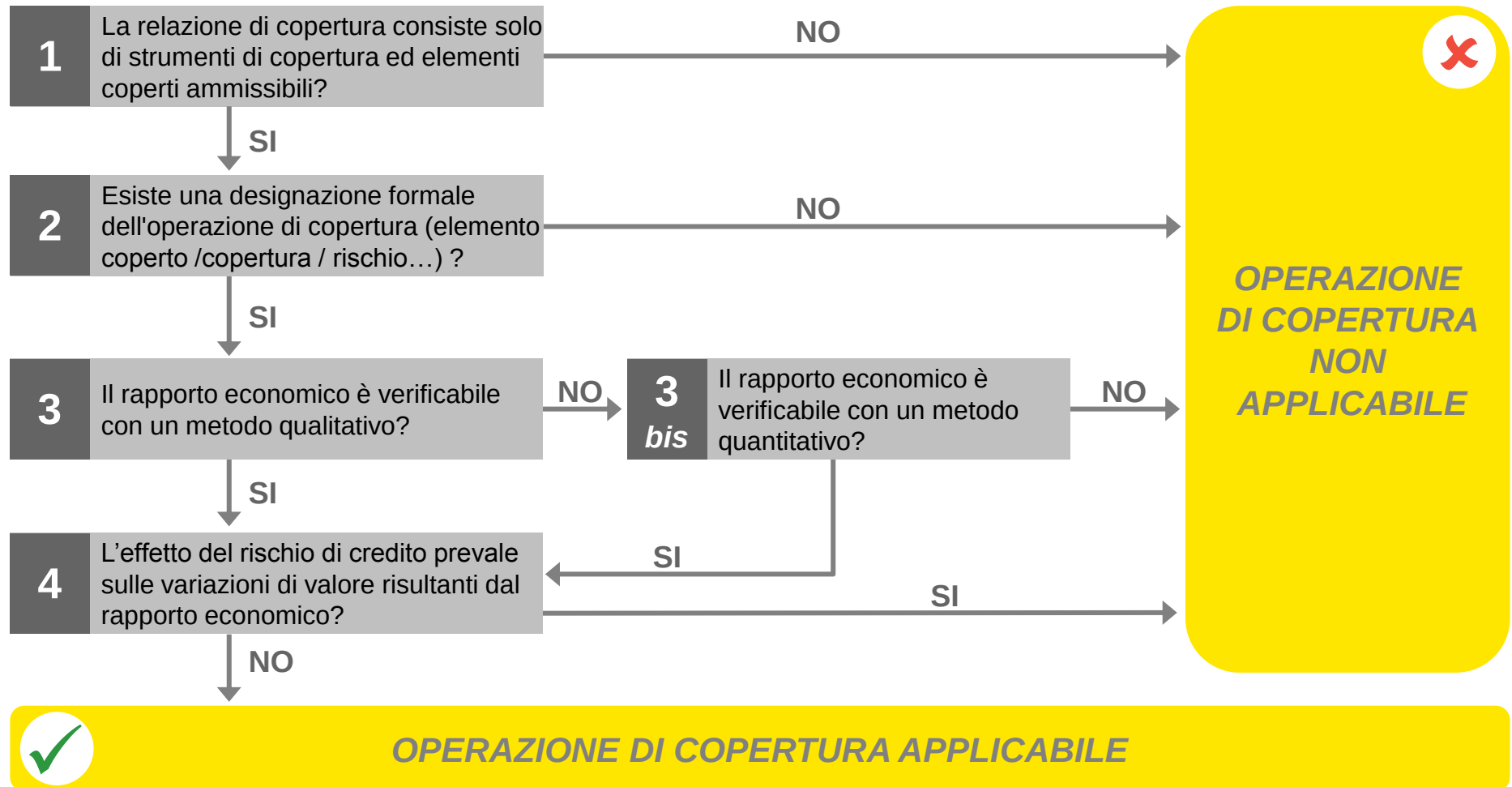
✗ Un elemento di Patrimonio Netto **NON** può essere designato come elemento coperto

Si evidenzia come l'attuale impostazione del nuovo Principio Contabile **non fornisca indicazioni** con riferimento al **trattamento contabile di coperture di esposizioni intercompany**. Per tale motivo è **ragionevole supporre un rimando all'impostazione prevista dai Principi Contabili Internazionali (IAS 39/IFRS 9)**

Trattamento contabile di copertura

Riepilogo criteri di ammissibilità

Il seguente diagramma di flusso illustra i passaggi previsti dal Principio OIC 32 per attivare la copertura contabile



Trattamento contabile di copertura

Copertura di fair value

Elemento coperto

- ▶ Attività e passività iscritte in bilancio
- ▶ Impegni irrevocabili

NB

Il trattamento contabile è applicabile solo se il *fair value* dell'elemento coperto può essere valutato attendibilmente

Contabilizzazione

- ▶ Strumento di copertura: rilevato al ***fair value*** nello **Stato Patrimoniale**
- ▶ Elemento coperto:
 - se **attività o passività iscritta** in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura
 - se **impegno irrevocabile**, il *fair value* della componente relativa al rischio coperto è iscritto nello Stato Patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo
- ▶ Le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate a **Conto Economico** (sezione D). Se però la variazione di *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura, la differenza tra le due variazioni di *fair value* è rilevata nella voce di Conto Economico interessata dall'elemento coperto.

NB

L'applicazione della copertura di fair value **non comporta la rivalutazione dell'elemento coperto al *fair value*** alla data di avvio della copertura, bensì la rivalutazione dell'elemento coperto lungo la durata della copertura per le variazioni di *fair value* del **solo** rischio coperto intervenute successivamente all'avvio della copertura

Trattamento contabile di copertura

Copertura di flussi finanziari (1/2)

Elemento coperto

- ▶ Attività e passività iscritte in bilancio
- ▶ Impegni irrevocabili
- ▶ Operazioni programmate purché altamente probabili

Contabilizzazione

- ▶ Strumento di copertura: rilevato al **fair value** nello **Stato Patrimoniale**, in contropartita alla *riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi*
- ▶ La componente di **inefficacia** è rilevata a **Conto Economico**
- ▶ Nel caso di designazione del **solo valore intrinseco** di un'opzione acquistata o del solo **valore spot** di un contratto *forward*:
 - la variazione della componente di valore temporale è imputata a Conto Economico per tutta la durata della copertura
 - se l'elemento coperto è un'operazione programmata o un impegno irrevocabile di acquisto di un'attività o passività, tale variazione temporale è sospesa a riscontro attivo o passivo e alla cessazione della copertura è rilevata come componente del valore contabile dell'attività o passività derivante dal concretizzarsi dell'operazione programmata o dell'impegno irrevocabile

Trattamento contabile di copertura

Copertura di flussi finanziari (2/2)

Inefficacia

- ▶ Se la variazione di *fair value* dello strumento di copertura è superiore alla variazione di *fair value* dell'elemento coperto, l'eccedenza rappresenta l'**inefficacia** della copertura
- ▶ Il *fair value* dell'elemento coperto può essere stimato tramite il metodo del **derivato ipotetico**: l'ipotesi sottostante è che l'elemento coperto sia assimilabile ad un derivato avente tutte le caratteristiche di rischio di dell'elemento coperto

NB

$$\text{if}(\min(\Delta FV_{item} ; \Delta FV_{instr}) = \Delta FV_{instr} ; 0 ; \Delta FV_{instr} - \Delta FV_{item})$$

Rilascio della riserva

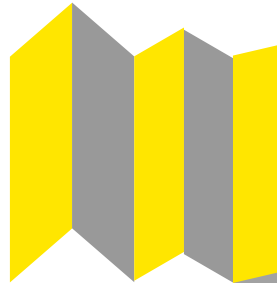
Dipende dalla tipologia di elemento coperto:

- ▶ **Operazione programmata o impegno irrevocabile**: al momento della rilevazione dell'attività o passività sottostante il valore della riserva di copertura va incluso direttamente nel valore contabile dell'attività o della passività non finanziaria
- ▶ **Attività o passività iscritta in bilancio**: la riserva è riclassificata a Conto Economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio, alla stessa voce impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio. Tuttavia, se l'importo costituisce una perdita e la società non prevede di recuperarla tutta o in parte negli esercizi futuri, la parte non recuperabile va immediatamente imputata allo voce D) 19) d) del Conto Economico dell'esercizio

Trattamento contabile di copertura

Relazioni semplici

Relazioni di copertura semplici



Relazioni di copertura in cui gli strumenti finanziari derivati presentano caratteristiche del tutto simili a quelle degli elementi coperti

Ai fini della determinazione dell'efficacia, il Principio Contabile OIC 32 consente in questo caso di adottare un approccio di tipo qualitativo.



La relazione si considera **efficace** semplicemente **verificando che gli elementi portanti** dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.

Regole di contabilizzazione

- ▶ **Copertura di flussi finanziari:** ad ogni data di chiusura di bilancio la variazione di *fair value* è imputata alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Non è necessario calcolare quanta parte della riserva sia efficace
- ▶ **Copertura di fair value:** l'elemento coperto è rivalutato per un ammontare pari e di segno opposto al *fair value* dello strumento finanziario derivato ed entrambe le variazioni sono imputate a Conto Economico

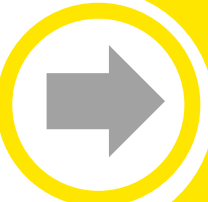
Trattamento contabile di copertura

Effetti contabili della cessazione della copertura

Coperture di Fair Value

Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura del fair value se e soltanto se:

- ▶ Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
- ▶ La copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura

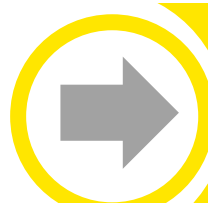


La rivalutazione dell'elemento coperto è mantenuta nello Stato Patrimoniale e considerata componente del costo dell'attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell'impegno irrevocabile. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria, la **rivalutazione** è imputata gradualmente a Conto Economico lungo la durata dell'operazione di copertura originariamente prevista

Coperture di Flussi Finanziari

Si procede alla cessazione della contabilizzazione della copertura di flussi finanziari se e soltanto se:

- ▶ Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato
- ▶ La copertura non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la copertura.
- ▶ In una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile

- 
- ▶ Se si prevede che si verifichino ancora futuri flussi finanziari dall'elemento coperto, l'importo deve rimanere nella **riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi** fino al verificarsi dei flussi futuri
 - ▶ Se non si prevedono più flussi futuri l'importo della riserva deve essere riclassificato immediatamente nella **sezione D** del Conto Economico in quanto l'ammontare della riserva è divenuto inefficace.

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 1/4

1

Applicazione retroattiva delle nuove disposizioni ai sensi dell'OIC 29

2

Trattamento alternativo: designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del presente principio

Ciò consente, per le **operazioni di copertura preesistenti** all'applicazione del principio contabile, di rilevare nel Conto Economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza. Tale opzione deve essere adottata **per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile**

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 2/4

CASISTICA	VERIFICA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ OPERAZIONI DI COPERTURA		OIC 29 (APPLICAZIONE RETROSPETTIVA)	OIC 32 (APPLICAZIONE PROSPETTICA)*	NOTE
1 Operazioni di copertura preesistenti					Alla data del 1 gennaio 2016: ▶ Coperture di fair value: fair value elemento coperto e strumento di copertura interamente imputati a utili/perdite a nuovo ▶ Coperture di flussi finanziari: ▪ componente di efficacia imputata a riserva per operazioni di copertura ▪ componente di inefficacia imputata a utili/perdite a nuovo
2 Operazioni di copertura preesistenti					Alla data del 1 gennaio 2016: ▶ fair value dello strumento finanziario derivato imputato a utili/perdite a nuovo
3 Operazioni NON di copertura preesistenti					Applicazione retrospettiva, ai soli fini comparativi: ▪ rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile ▪ rettifica saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente (1 gennaio 2015)
4 Operazioni NON di copertura preesistenti					

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 3/4

Caso 1: Esempio

La Società A **adotta l'OIC OIC 32** nell'esercizio che ha inizio al **1 gennaio 2016**.

A **tale data** la Società ha in essere un'**operazione programmata di acquisto di 100 tons di greggio** prevista per marzo 2017. Per coprirsi dal rischio di prezzo sul greggio, la Società ha **stipulato nell'ottobre 2015 un contratto forward** col quale ha fissato il prezzo del greggio su un **quantitativo di 80 tons**.

La Società **considera tale operazione come di copertura** e quindi **valuta l'esistenza dei criteri di ammissibilità della copertura contabile con riferimento al 1 gennaio 2016**. A quella data **stabilisce che l'operazione programmata di almeno 80 tons NON è altamente probabile**, visto l'andamento volatile del business nell'ultimo mese; piuttosto **valuta altamente probabile una quantità di acquisto di 70 tons**.

Procede pertanto alla **scrittura contabile al 1 gennaio 2016 di iscrizione del fair value del derivato** (per ipotesi Euro 1 milione) e in **contropartita la relativa riserva di patrimonio netto per Euro 875.000 (componente relativa alla copertura dell'acquisto di 70 tons)** e **utili a nuovo per la componente di inefficacia** della copertura ad inizio del periodo per Euro 125.000.

Disposizioni di prima applicazione

Disposizioni di prima applicazione: OIC 32 strumenti finanziari derivati 4/4

Caso 1: Esempio

➤ Scritture di apertura bilancio 1 gennaio 2016

	Dare	Avere
C) III) 5 Strumenti finanziari derivati attivi	1.000.000	
A) VII) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		875.000
A) XI) Utili a nuovo		125.000

Si ipotizzi che al 31 dicembre 2016 il fair value del derivato sia pari a 600.000 Euro, di cui Euro 525.000 relativi alla copertura dell'acquisto di 70 tons di petrolio. Le scritture contabili saranno state le seguenti:

➤ Scritture di bilancio 31 dicembre 2016

	Dare	Avere
C) III) 5 Strumenti finanziari derivati attivi		400.000
A) VII) Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	350.000	
D) 19) d) Svalutazione di strumenti finanziari derivati	50.000	

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

Le regole di transizione



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	453,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Cambiamenti di principio

Regola generale

- ▶ Effetti cambiamento principio contabile
 - ▶ Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati **retroattivamente** sul saldo d'apertura del **patrimonio netto** e
 - ▶ ai soli fini comparativi: rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile
 - ▶ Eccezioni all'applicazione retroattiva: non è fattibile determinare l'effetto pregresso (dell'esercizio precedente o cumulativo) o è eccessivamente oneroso. In questi casi:
 1. se non è possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente la società non deve presentare i dati comparativi rettificati
 2. se anche la 1. non è perseguibile (ossia difficoltà a determinare anche effetto cumulativo) la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile (se = esercizio in corso >> applicazione prospettica)

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015 e dai nuovi principi contabili

Rendiconto finanziario

5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	453,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Rendiconto finanziario

In sintesi

- ▶ Il rendiconto finanziario presenta i flussi finanziari avvenuti in un determinato esercizio
- ▶ I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle **disponibilità liquide**
- ▶ I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano **dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di finanziamento**
- ▶ Le **disponibilità liquide** sono rappresentate dai **depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa.**

Rendiconto finanziario – cont.

Struttura (OIC 10)

- ▶ Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati **distintamente** nelle seguenti categorie e **sequenza**:
 - ▶ A. attività operativa: l'attività operativa è composta da operazioni che si concretizzano in ricavi e in costi necessari per produrre tali ricavi.
 - ▶ B. attività investimento: i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate.
 - ▶ C. attività di finanziamento: I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.
- ▶ Possibile aggiunta, raggruppamento o suddivisione di voci (nel rispetto delle regole fornite dal principio)

Rendiconto finanziario – cont.

Struttura (OIC 10)

- ▶ **Divieto di compensazione di partite:** i flussi finanziari sono presentati al lordo del loro ammontare, cioè senza compensazioni, salvo ove diversamente indicato. La compensazione tra flussi finanziari di segno opposto non è consentita per non alterare la significatività del rendiconto finanziario; ciò è valido sia tra flussi finanziari di categorie differenti sia tra flussi finanziari di una medesima categoria.
- ▶ **Prima applicazione OIC10:** L'articolo 12 del D.lgs. 139/2015 non prevede un'eccezione all'applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente.
- ▶ **2 metodi di costruzione ammessi: 1.diretto; 2.indiretto**
- ▶ **Indicazione della composizione delle disponibilità liquide:** devono essere indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.

Rendiconto finanziario – cont.

Disposizioni specifiche (OIC 10)

- ▶ **Interessi e dividendi:** Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell'attività operativa, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento). I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell'attività operativa e nell'attività di finanziamento.
- ▶ **Imposte sul reddito** indicati distintamente (tra incassi e pagamenti) e classificati nell'attività operativa
- ▶ **Flussi in valuta estera** Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria
- ▶ **Strumenti finanziari derivati**

Rendiconto finanziario – cont.

Disposizioni specifiche (OIC 10)

- ▶ **Strumenti finanziari derivati** I flussi finanziari derivanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.
- ▶ Se uno strumento finanziario derivato è designato come uno strumento di copertura, i relativi flussi finanziari sono presentati nella medesima categoria dei flussi finanziari dell'elemento coperto. I flussi finanziari del derivato di copertura in entrata e in uscita sono evidenziati in modo separato rispetto ai flussi finanziari dell'elemento coperto.
- ▶ **Acquisti e cessioni rami d'azienda** Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di un ramo d'azienda è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione.
- ▶ **Operazioni non monetarie:** non sono presentate nel rendiconto finanziario.
- ▶ **Informativa sulle disponibilità liquide vincolate:** inserite in calce al rendiconto finanziario.

Rendiconto finanziario – cont.

Rendiconto consolidato (OIC 17)

- ▶ Al rendiconto finanziario consolidato si applicano gli schemi e le modalità di redazione per il bilancio d'esercizio salvi gli adattamenti necessari
- ▶ I flussi finanziari infragruppo sono eliminati
- ▶ Coerenza tra flussi finanziari ed area di consolidamento del conto economico consolidato
- ▶ Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo per l'acquisizione e la cessione di una controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento (al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse)
- ▶ No compensi tra acquisti e cessioni di controllate.

Principali novità IFRS

5136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
458,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

\$136,677
376,217
763,269
177,014
78,992
13,712
(1,019,024)
(511,795)
(209,083)
(31,560)
(18,075)
(40,484)
284,140

443,933
27,458
64,290
(64,285)
(37)
(12,484)
458,875

30,019
11,123
4,808
429,260
314
(307,979)
(318,811)

Approfondimenti su alcune delle principali novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015

Focus sugli Aspetti Fiscali



5136,677	443,933	30,019
376,217	27,458	11,123
763,269	64,290	4,808
177,014	(64,285)	429,260
78,992	(37)	314
13,712	(12,484)	(307,979)
(1,019,024)	453,875	(318,811)
(511,795)		
(209,083)		
(31,560)		
(18,075)		
(40,484)		
284,140		

Aspetti Fiscali

Sintesi delle principali novità

Fattispecie	Potenziale impatto IRES	Potenziale impatto IRAP
Valutazione al costo ammortizzato di crediti, debiti e titoli	► Doppio binario per la rilevanza fiscale degli oneri/proventi ► Calcolo del ROL	► Indeducibilità degli oneri da accensione di finanziamenti
Contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati	► Trattamento fiscale delle poste contabilizzate a patrimonio netto ► Iscrizione della fiscalità differita	► Nessun impatto rilevante
Divieto di capitalizzazione delle spese di ricerca e pubblicità	► Trattamento fiscale in sede di FTA ► Possibilità di dedurre per quote costanti, a regime	► Trattamento fiscale in sede di FTA
Ammortamento dei costi di sviluppo	► Deducibilità fiscale in caso di vita utile ultra quinquennale	► Nessun impatto rilevante
Ammortamento dell'avviamento	► Nessun impatto: ai fini fiscali, rimane la deducibilità in diciottesimi e la possibilità di doppio binario	► Nessun impatto: ai fini fiscali, rimane la deducibilità in diciottesimi e la possibilità di doppio binario
Eliminazione dell'area straordinaria di conto economico	► Calcolo del ROL ► Limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza	► In mancanza di chiarimenti, prevalenza della correlazione o della derivazione?
Contabilizzazione dell'acquisto di azioni proprie	► Calcolo dell'ACE	► Nessun impatto rilevante

Aspetti Fiscali

Principio generale

Art. 11, comma 1, D. Lgs. 139/2015:

Clausola di invarianza finanziaria

«Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»



L'effetto sulle finanze pubbliche è in ogni caso invariato in senso assoluto, ma la diversa imputazione temporale potrebbe avere effetti sulla base imponibile relativa ad ogni singolo esercizio

Aspetti Fiscali

Principio generale

La determinazione del reddito imponibile IRES è, in estrema sintesi, guidata dal principio di derivazione dal bilancio, come statuito dall'art. 83 del TUIR; tuttavia, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, la qualificazione ed imputazione temporale mutuata dagli IAS, introdotta dal D.Lgs. 139/2015, potrebbe disattendere la rappresentazione giuridico-formale pura dell'operazione

Soggetti che redigono il bilancio secondo gli OIC



Principio di derivazione
«semplice»

Soggetti che redigono il bilancio secondo gli IAS



Principio di derivazione
«rafforzata»

È auspicabile una nuova modifica «di sistema» alle regole di determinazione del reddito imponibile IRES ed IRAP

Aspetti Fiscali

Modifiche di Sistema

In assenza di indicazioni specifiche rispetto alle novità introdotte dalla normativa, **è auspicabile che il principio di rilevanza fiscale delle operazioni per derivazione** dalla corretta applicazione dei principi contabili, **venga estesa anche ai soggetti OIC**, anche al fine di **evitare diversità di trattamento** ai fini fiscali tra soggetti **IAS Adopter e soggetti OIC**

Le modifiche di criterio introdotte per i soggetti IAS Adopter



- ▶ **Le modifiche di criterio** sono state introdotte dalla riformulazione dell'art. 83 del TUIR che ha sancito il riconoscimento ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali **per i soggetti IAS adopter**
- ▶ La portata interpretativa delle modifiche dell'art. 83 del TUIR è stata chiarita con il DM 48/2009 che spiega il concetto di derivazione definendone i limiti di applicazione
- ▶ La nuova formulazione del predetto articolo accoglie anche ai fini fiscali **il principio della «prevalenza della sostanza sulla forma»** in luogo del tradizionale riferimento alle risultanze contrattuali mantenendo ferme le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti, valutazioni e accantonamenti, (come eccezione per i soggetti IAS Adopter)
- ▶ Ne consegue che **i fatti aziendali devono essere interpretati anche fiscalmente non più dal punto di vista giuridico formale, ma dal punto di vista sostanziale** e linea guida per la corretta interpretazione diventa il criterio contabile dello IAS/IFRS
- ▶ **In questa prospettiva possono pertanto sussistere risultati reddituali non coincidenti in dipendenza del diverso assetto contabile seguito**; per esigenze di semplicità rispetto a quelle di precisione viene introdotto il concetto secondo il quale **il trattamento fiscale delle operazioni avviene, per ciascun soggetto, in applicazione dei principi contabili da esso adottati.**

Aspetti Fiscali

Alcuni chiarimenti (avendo a riferimento agli IAS Adopter)

Qualificazione

Qualificare **significa selezionare i fatti gestionali e inquadrarli in uno schema di riferimento** al fine di **poterli poi rappresentare, rilevare e valutare in bilancio**. La qualificazione di un fatto di gestione implica, in altre parole, il suo inquadramento nell'ambito delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, delle operazioni di finanziamento etc.

Classificazione

Classificare in bilancio **significa rappresentare i fatti di gestione in bilancio riconducendoli a classi che riguardano la determinazione del reddito** (ricavo, plusvalenza, minusvalenza, interesse etc.) o del patrimonio (attivo, passivo, patrimonio netto)

Imputazione temporale

L'art. 83 del TUIR e il Regolamento attuativo stabiliscono l'inapplicabilità dei commi 1 e 2 dell'art. 109 del TUIR

Risultano pertanto derogati per i soggetti IAS gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con terzi, come pure i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi

I profili **qualificatori** preludono **sul piano logico a quelli classificatori** e incidono inevitabilmente anche sui profili attinenti la rappresentazione dei fatti in bilancio

Il momento di rilevazione del ricavo e del costo (nel bilancio IAS) **deve perciò essere tenuto fermo anche sul piano della determinazione del reddito d'impresa**

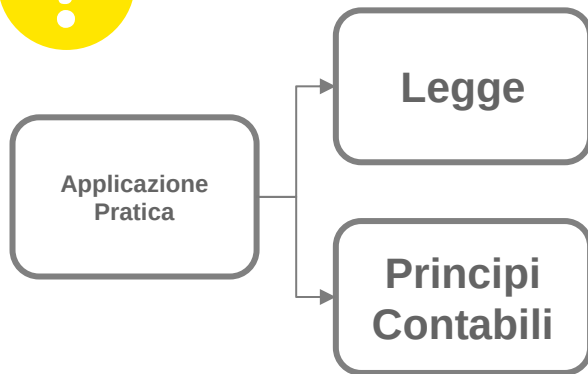
Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Prevalenza della sostanza (sulla forma)

Dal punto di vista civilistico, dovrà essere rappresentata la sostanza economica dell'operazione: la sostanza deve essere riferita al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio, secondo un approccio più coerente con la direttiva.



Come viene data applicazione pratica a tale principio generale?



Si noti, tuttavia, che questa novità non deve far pensare ad una deroga generalizzata ad altre disposizioni di legge che regolano specifiche fattispecie: nel caso in cui la legge disponga diversamente, questa troverà applicazione.



Qual è la situazione ad oggi...



In questo caso, il principio della sostanza sulla forma trova applicazione anche ai fini fiscali

è lo stesso legislatore tributario che, di fatto, fa riferimento alla sostanza economica contenuta nei principi contabili.

Art. 101, c 5: «[...]Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili».

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Costo Ammortizzato

➤ *Trattamento fiscale per gli IAS Adopter 1/2*

- ▶ Sotto il profilo fiscale la nozione di interesse corrisponde con quello imputato a conto economico in applicazione del criterio del costo ammortizzato anche sotto il profilo della competenza e rileva l'imputazione dei costi e ricavi di transazione al valore di prima iscrizione delle attività e passività finanziarie.
- ▶ Il metodo del costo ammortizzato comporta la “finanziarizzazione” anche dei componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria. Questa qualificazione, oltre che per l'IRES, dovrebbe valere, allo stesso modo, anche per l'IRAP.

➤ ai fini IRES, l'importo a conto economico dovrebbe essere preso a riferimento per l'applicazione dell'art. 96 del TUIR (l'onere finanziario dovrebbe essere desunto dalle qualificazioni IAS e quindi dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato)

➤ ai fini IRAP, tenuto anche conto che agli effetti del tributo regionale non assume alcuna rilevanza l'esistenza di un rapporto con terzi avente causa di natura finanziaria, ciò che è qualificato in base agli IAS fra gli oneri finanziari è in *re ipsa* escluso dal valore della produzione in quanto da classificarsi nella sezione C del conto economico redatto con i criteri tradizionali

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Costo Ammortizzato (segue)

➤ *Trattamento fiscale per gli IAS Adopter 2/2*

- ▶ Crediti valutati al costo ammortizzato: i maggiori valori derivanti dalla valutazione dei crediti (tanto al *fair value*, quanto al costo ammortizzato) devono essere computati nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto degli stessi e, conseguentemente, concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta (RM 189/E del 20 luglio 2009).

Svalutazione dei crediti commerciali – rilevanza fiscale

- Ai fini IRES, sono applicabili a tutti i soggetti le regole ed i limiti imposti dall'art. 106 TUIR

La prima iscrizione dei crediti ad un valore divergente da quello nominale (nel sistema IAS) non è espressione di un criterio di valutazione, ma deve essere accettata come

- qualificazione anche ai fini fiscali. Pertanto, a tale qualificazione non si applicherà la disciplina dell'art. 106 del TUIR che attiene, invece, alla valutazione dei crediti: quindi, la differenza tra valore nominale e valore di prima iscrizione del credito costituisce una componente di natura finanziaria che ha immediata rilevanza ai fini fiscali senza sottostare al limite dello 0,5% annuo

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari

➤ *Derivati 1/4*

- ▶ La fiscalità degli strumenti finanziari derivati è disciplinata dall'art. 112 del TUIR come integrato dalla L. 244/2007, che prevede in via generale la rilevanza fiscale dei componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni «fuori bilancio» in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
- ▶ Per i soggetti IAS adopter, tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 112, non valgono le limitazioni alla deducibilità dei componenti negativi previste al comma 3 dell'articolo in commento: principio di «derivazione rafforzata».

Operazioni fuori bilancio

Derivati «speculativi» o di negoziazione: derivati di trading o derivati la cui relazione di copertura non è adeguatamente documentata o efficace

Derivati di copertura: copertura del valore corrente delle attività o passività (fair value hedge) e copertura del rischio di variazione dei flussi di cassa (cash flow hedge)

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari (segue)

➤ **Derivati 2/4**

Derivati «speculativi»

- ▶ Rilevazione del fair value imputata a conto economico
- ▶ I valori positivi e negativi imputati a conto economico godono di pieno riconoscimento ai fini fiscali, nell'esercizio di imputazione a conto economico
- ▶ Non sono applicabili ai soggetti IAS adopter le limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 112 TUIR

➤ Rilevanza fiscale anche dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati impliciti in altri strumenti finanziari complessi (derivati “*embedded*”); ovviamente, ove ricompresi tra quelli del comma 1 dell'art. 112 del T.U.I.R.

➤ Le componenti di redditi derivanti dalla valutazione e dal realizzo degli strumenti finanziari derivati non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP delle società industriali e commerciali

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari (segue)



Derivati 3/4

Derivati di copertura

- ▶ Ai fini IRES, si applica la disciplina prevista ai commi 4 e 5 dell'art. 112 TUIR:
 - comma 4: principio di simmetria: i componenti positivi o negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo dei derivati di copertura concorrono a formare il reddito secondo le stesse disposizioni che disciplinano gli analoghi componenti positivi o negativi degli elementi coperti: applicazione ai derivati classificati come di copertura del fair value dell'oggetto coperto (fair value hedge)
 - comma 5: disciplina fiscale delle operazioni di copertura del cash flow (cash flow hedge): rilevanza fiscale nell'esercizio in cui sono imputati a conto economico
- ▶ Le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano ai fini tributari nei limiti previsti dalle disposizioni del TUIR applicabili (esempio: nel caso di copertura dei tassi di interesse, si applicherà la disciplina dell'art. 96 del TUIR)
- ▶ Ai fini IRAP, le componenti positive e negative imputate a conto economico rilevano secondo il principio di correlazione (esempio: derivati su commodities)



La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE



Gli importi contabilizzati a riserva di patrimonio netto avranno rilevanza fiscale in futuro: iscrizione al netto della fiscalità differita e anticipata

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Strumenti Finanziari (segue)

➤ *Derivati 4/4*

Obbligo di documentazione

Per i soggetti IAS adopter, il DM 8 giugno 2011 ha stabilito che la relazione di copertura assuma rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione dello strumento di copertura



Esempio di soluzione: utilizzo della pec interna aziendale per dare prova della data certa della negoziazione

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Componenti straordinarie

L' Eliminazione delle voci E21/E22 comporta possibili Impatti sulla determinazione della base imponibile IRAP:

alcune delle poste classificate nell'aggregato E) di Conto Economico, e quindi teoricamente escluse dalla base imponibile IRAP, vengono a trovarsi classificate tra voci rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Principi di determinazione della base imponibile IRAP

Principio di DERIVAZIONE, Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997

«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio».

Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa (Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997)

Principio di CORRELAZIONE, Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997

«I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi».

- ▶ **Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti rilevanti della base imponibile**
- ▶ **Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a componenti non rilevanti della base imponibile**

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Componenti straordinarie (segue)

Con l'eliminazione della parte straordinaria dal bilancio a partire dal 2016, i componenti ad oggi classificati in E) saranno inseriti in voci di bilancio potenzialmente rilevanti per la determinazione del valore della produzione.

Tali componenti di reddito concorreranno alla formazione del valore della produzione?

- 1) Ove possibile, riferimento alla normativa esistente ed applicazione del combinato disposto del principio di derivazione e del principio di correlazione

Componente reddituale	Trattamento IRAP	Ad oggi	Dal 2016
Rettifiche di costi e ricavi per sconti, abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi	Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di correlazione, così come indicato nelle Istruzioni IRAP	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di derivazione
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili non strumentali	Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione	Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997 "Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (...) concorrono in ogni caso al valore della produzione".	Art. 5, comma 3, D.L. 446/1997 "Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa (...) concorrono in ogni caso al valore della produzione".
Rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento di criterio valutativo in precedenza adottato	Componenti reddituali che concorrono alla determinazione del valore della produzione	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di correlazione, così come indicato nelle Istruzioni IRAP	Componenti considerate rilevanti in applicazione del principio di derivazione

- 2) In tutti gli altri casi, necessario intervento di revisione delle disposizioni relative all'IRAP

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Azioni Proprie

La nuova disciplina civilistica prevede che il valore delle azioni proprie detenute, sia portato a diretta **riduzione del patrimonio netto**

Equiparazione della disciplina nazionale al trattamento contabile previsto dagli IAS

Profili ACE ad oggi (soggetti OIC)	Profili ACE ad oggi (soggetti IAS)
▶ Acquisto azioni proprie Gli utili accantonati a riserva indisponibile non rilevano quali elementi positivi della variazione di capitale proprio; ▶ Riclassifica di riserve disponibili a riserva azioni proprie La costituzione della riserva azioni proprie riduce la variazione del capitale proprio fino a concorrenza degli utili che in precedenza abbiano concorso ad aumentarla.	▶ Acquisto azioni proprie L'acquisto di azioni proprie costituisce un elemento negativo della variazione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso in precedenza ad incrementare tale variazione; ▶ Utilizzo riserve disponibili per acquisto azioni proprie L'acquisto di azioni proprie costituisce un elemento negativo della variazione di capitale proprio fino a concorrenza degli utili che abbiano concorso in precedenza ad incrementare tale variazione.

Effetti analoghi ai fini ACE, in caso di acquisto di azioni proprie, a prescindere dal metodo di contabilizzazione

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Costi R&S, Avviamento

Tema	Nuova Impostazione Civilistica	Riferimenti Fiscali
Ammortamento Costi di R&S	«Spesati» sempre nell'esercizio secondo competenza	<u>Disciplina fiscale ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, D.P.R. 917/1986</u> Le spese relative a ricerche e le spese di pubblicità sono deducibili, a discrezione del contribuente: ▶ Nell'esercizio in cui sono state sostenute; ▶ In quote costanti, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Possibile impatto a seguito dell'introduzione delle nuove regole contabili:

- ▶ FTA: sarà possibile continuare il piano di deduzione fiscale dei costi già capitalizzati, per quote costanti?
- ▶ A regime: ai soli fini fiscali, sarà possibile comunque differire la deduzione per quote costanti, anche se i costi sono totalmente imputati a conto economico nell'esercizio di sostenimento, essendo soddisfatto il requisito della previa imputazione a conto economico?
- ▶ Calcolo del ROL; l'ammontare delle spese, non più qualificato come ammortamento, andrà a ridurre l'ammontare del ROL e quindi l'ammontare di oneri finanziari netti deducibili nell'esercizio ex art. 96 del TUIR

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Costi di sviluppo

Tema	Nuova Impostazione Civilistica	Riferimenti Fiscali
Ammortamento Costi di sviluppo	Ammortizzati in funzione della vita utile	<u>Disciplina fiscale ai sensi dell'art. 108, commi 1 D.P.R. 917/1986</u> Le spese di sviluppo sono deducibili, a discrezione del contribuente: ▶ Nell'esercizio in cui sono state sostenute; ▶ In quote costanti, nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

Possibile impatto a seguito dell'introduzione delle nuove regole contabili:

- ▶ Ammortamento civilistico superiore rispetto al limite fiscale (vita utile stimata inferiore a 5 esercizi): gestione di un doppio binario civilistico-fiscale
- ▶ Ammortamento civilistico superiore a 5 esercizi: è in dubbio la possibilità di recuperare la deduzione fiscale non operata nei limiti indicati dall'art. 108 del TUIR, per le quote non transitate a conto economico nel quinquennio

Aspetti Fiscali

Tematiche Specifiche – Costi R&S, Avviamento

Tema	Nuova Impostazione Civilistica	Riferimenti Fiscali
Ammortamento Avviamento	Ammortizzato secondo la sua vita utile . Eccezione: se stima non è possibile, è ammortizzato entro un periodo non > a 10 anni	<u>Doppio binario civilistico - fiscale</u> Ai sensi dell'art. 103, comma 3, D.P.R. 917/1986, il periodo di ammortamento dell'avviamento è fissato per un periodo minimo di 18 anni. Ammortamento civilistico = 18 anni: l'ammortamento imputato a Conto Economico è rilevante anche fiscalmente Ammortamento civilistico < 18 anni: l'ammortamento imputato a Conto Economico è rilevante anche fiscalmente per 1/18, e per la parte superiore dà luogo ad una variazione in aumento (temporanea). La stessa potrà essere riversata fiscalmente alla fine del processo di ammortamento civilistico e dare luogo all'iscrizione di fiscalità anticipata. Ammortamento civilistico > 18 anni: l'ammortamento imputato a Conto Economico è quello rilevante anche fiscalmente.